

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE STRAORDINARIO PER RISTORO ALL'APERTO (SEDIE E TAVOLINI) NEL PERIODO 1 APRILE-DICEMBRE 2021 POST COVID 19

(Deliberazione n. 12 del 29.3.2021)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto per il periodo 1 Aprile - 31 Dicembre 2021 salvo nuova valutazione in caso di proroga dello stato di emergenza e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Firenze, comprese le strade complementari, a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande disciplinati dalla vigente normativa di settore.

2. Il Regolamento si applica inoltre alle gelaterie, pasticcerie, cioccolaterie, yogurterie ed esercizi affini sia che siano attività artigianali che commerciali oltre che alle strutture fisse autorizzate come chioschi in possesso dei requisiti previsti per l'attività di somministrazione.

3. Il Regolamento si applica inoltre agli esercizi di commercio, alle attività artigianali ed alle iniziative dei centri commerciali naturali solo in occasione di progetti di cui all'articolo agli articoli 5 e 7.

4. Possono altresì chiedere il rilascio di concessione le librerie e i teatri che svolgono attività accessoria di somministrazione.

Art. 3 - Limite di superficie

1. L'occupazione di un esercente non può impattare su un'area che possa essere richiesta da altro esercente a norma del presente Regolamento se non previo accordo fra le parti, rimanendo comunque di regola nello spazio antistante al proprio esercizio commerciale di 12 metri lineari.

2. Nel caso di nuova occupazione la stessa non può essere più estesa di 12 metri lineari, nel caso in cui impatti sulla sosta lo spazio massimo concedibile è pari a 2 stalli di sosta sia che siano in linea che a pettine.

3. Dove lo stato dei luoghi lo consenta nel caso di ampliamento di un'area già autorizzata con apposito titolo concessorio lo stesso può ottenere:

1- nel centro storico del comune di Firenze così come sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della L. 77 del 20 febbraio 2006 sotto la tutela dell'UNESCO (da ora in avanti centro storico Unesco):

- se in area pedonale fino ad un massimo del 25% dell'area già concessa; qualora un esercente usufruisca già di occupazione di tipologia A e B lo spazio ulteriormente autorizzabile arriva fino al 35%;
- su area carrabile fino aggiungere un massimo di 12 metri lineari, o non più di 2 stalli di sosta complessivi garantiti.

2 - fuori dal centro storico Unesco:

- se in area pedonale fino ad un massimo del 50% dell'area già concessa
 - su area carrabile fino aggiungere un massimo di 12 metri lineari, o non più di 2 stalli di sosta complessivi garantiti.
4. L'utilizzo di spazi deve essere oggetto di apposita valutazione nell'ambito del piano di autocontrollo.

Art. 4 - Tipologie ammissibili

1. Sono ammesse le occupazioni solo con tavoli, sedie e strutture per la delimitazione dell'area, se necessarie.

2. E' ammesso l'uso di ombrelloni, aventi al massimo le stesse dimensioni dell'occupazione sulla quale insistono, e la loro apposizione, asseverata da tecnico abilitato, dovrà sempre garantire la comprensione, la visibilità e l'efficacia della segnaletica stradale limitrofa (compresa quella luminosa) permettendo al conducente progressivamente di poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come tale, identificarne il significato e attuare il comportamento richiesto.

3. Gli ombrelloni dovranno essere a tinta unita, preferibilmente di colore marrone, ma con tonalità compatibili con il contesto in cui si inseriscono, senza pubblicità, a palo centrale e rimovibili a fine serata.

4. Qualora un esercente usufruisca di concessione dehor ordinaria gli ombrelloni seguiranno le stesse condizioni di ammissibilità di cui al titolo concessorio di carattere ordinario concordate con la locale soprintendenza, se in assenza di titolo concessorio ordinario invece le regole di ammissibilità vigenti in quell'area per le altre concessioni ordinarie concordate con la locale soprintendenza.

Art. 5 - Progetti unitari

1. In caso di presenza di più esercizi attigui che insistono sulla stessa piazza o strada devono essere presentate proposte unitarie (sia per via che per piazza) da più operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 3.

2. Il progetto unitario può essere sviluppato anche in area pubblica o giardino pubblico nelle immediate vicinanze dall'area in cui insistono gli esercizi.

Art. 6 - Progetti speciali

1. Nel caso in cui l'esercente non abbia alcuna possibilità di esercitare su suolo pubblico sul fronte del proprio esercizio ed esiste un'area pubblica, o uno stallo di sosta, un giardino o un'area verde in prossimità dell'esercizio massimo a 50 metri dallo stesso, e non c'è altro esercente nelle medesime condizioni sulla medesima area, può proporre all'amministrazione un progetto speciale per l'utilizzo del suolo pubblico.

Art. 7 - Progetto di pedonalizzazione temporanea di un'area pubblica

1. Le occupazioni relative alla chiusura temporanea di strade in orari limitati e predefiniti, che saranno definiti nel disciplinare, finalizzate all'occupazione del suolo pubblico mediante strutture leggere e facilmente amovibili all'occorrenza (tavoli e sedie) sono ammissibili mediante progetto unitario soggetto a valutazione da parte degli uffici competenti; qualora non sia possibile garantire una corsia di transito per i mezzi di soccorso avente larghezza minima di m. 3,50 l'autorizzazione sarà subordinata al recepimento delle indicazioni che saranno fornite da VVF e 118.

CAPO II REGOLE GENERALI

Art. 8 - Disciplinare concessorio

1. Per l'attuazione del presente regolamento la Giunta comunale può approvare un disciplinare contenente le disposizioni applicative cui si atterrano gli uffici con valenza di condizioni generali di accesso alla concessione da parte dell'utenza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1, in considerazione dell'eliminazione dei pareri e nulla osta esterni o interni all'amministrazione comunale e della preventiva configurazione di presupposti

oggettivi e soggettivi dei titoli concessori, definisce, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ogni possibile semplificazione procedurale con finalità acceleratoria del rilascio, anche implicito, dei provvedimenti concessori.

Art. 9 - Condizioni

1. Il titolare dell'utilizzo di suolo pubblico è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree di cui alla comunicazione
- non utilizzare l'occupazione oltre l'orario stabilito;
- utilizzare lo spazio e per il solo uso previsto curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
- rimuovere l'occupazione alla scadenza del periodo emergenziale e ripristinare lo stato dei luoghi;
- non arrecare alcun danno al selciato;
- provvedere alla pulizia;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità del soggetto richiedente
- provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 10 - Orario di esercizio del dehor

1. L'orario di esercizio sarà definito in conformità alle previsioni del disciplinare applicativo che stabilirà il termine.

Art. 11 - Richieste inerenti gli stalli di sosta nel centro storico Unesco

1. Qualora la richiesta comporti, nel centro storico, la diminuzione degli stalli di sosta si dà mandato affinché nel disciplinare applicativo venga posta una scadenza per la presentazione di tali richieste, in modo tale da permettere alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di verificare l'impatto complessivo sulla sosta e definire eventuali azioni compensative.

2. In tale caso il procedimento seppure rimanendo a comunicazione potrà esplicitare i suoi effetti solo dopo 10 giorni salvo indicazioni contrarie dalla comunicazione.

Art. 12 - Canone

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento non sono soggette al pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per le concessioni di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Revoca/sospensione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere l'occupazione degli spazi utilizzati.

Art. 14 - Durata dell'utilizzo temporaneo di suolo pubblico

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e coincidenti con il periodo 01.04.2021 - 31.12.2021 salvo nuova valutazione in caso di proroga dello stato di emergenza e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 15 - Occupazioni abusive e senza titolo

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 94 del 2009 e dal Regolamento di Polizia Urbana, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non effettuate a norma del presente regolamento sono punite con sanzione pecuniaria prevista dal successivo articolo 16.

2. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.

3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città - approvato con Delibera n. 69 del 24.07.2008.

Art. 16 - Sanzioni pecuniarie

1. Il caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; la violazione di cui all'art. 13 è di considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981 e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.

Art.17 - Controlli successivi

L'Amministrazione comunale provvederà ai controlli a campione delle occupazioni per cui sia sufficiente, a norma del disciplinare tecnico, la procedura semplificata e il provvedimento implicito.

Art.18 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva.

Art.19 - Proroga occupazioni straordinarie 2020

1. Con esclusivo riferimento alle tipologie di occupazione straordinaria ancora in essere al 31/03/2021 e limitatamente alle condizioni previste a quella data, rimane efficace il relativo titolo acquisito sulla base del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2020.

2. Per le occupazioni di cui al punto precedente è consentito l'uso di ombrelloni secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Per l'installazione di ombrelloni deve essere presentata integrazione all'istanza, che ha consentito l'occupazione nell'anno 2020, allegando una planimetria rappresentante lo stato dei luoghi ed un'asseverazione del tecnico abilitato che garantisca le condizioni poste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.